

# 18.

## Ricorso avverso licenziamento individuale

### RICORSO AVVERSO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE DISCRIMINATORIO

TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_  
Sezione Lavoro

#### Ricorso

Per il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cod.  
fisc.: \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ alla via  
\_\_\_\_\_ presso e nello studio dell'Avv. \_\_\_\_\_, cod.  
fisc.: \_\_\_\_\_ - dal quale è rappresentato e difeso, giusta  
procura stesa in calce al [a margine del] presente atto - che  
indica quale numero di fax il \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_  
quale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),  
comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa,  
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  
trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi,

RICORRENTE

Contro

Società \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro-tempore [sig. \_\_\_\_\_, titolare della ditta \_\_\_\_\_] (cod. fisc./Part. I.V.A. \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

CONVENUTA

PREMESSO CHE

- il ricorrente, a decorrere dal \_\_\_\_\_, è stato assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze di \_\_\_\_\_ con le mansioni di \_\_\_\_\_ (v. all. I) riconducibili alla qualifica prevista dall'art. \_\_\_\_\_ del CCNL del settore \_\_\_\_\_ (v. all. II);

- in data \_\_\_\_\_, gli è pervenuta lettera raccomandata avente ad oggetto "\_\_\_\_\_", con la quale gli è stato contestato il seguente addebito: "\_\_\_\_\_" (v. all. III);

- in data \_\_\_\_\_, in osservanza quindi del termine previsto, ha fatto pervenire le proprie giustificazioni, sostenendo che: "\_\_\_\_\_" (v. all. IV);

- nonostante i chiarimenti forniti alla società convenuta, con i quali è stata evidenziata la palese insussistenza di ogni addebito mosso nei suoi confronti, gli è stato intimato licenziamento per giusta causa con effetto immediato, in base alla seguente motivazione: "\_\_\_\_\_" (v. all. V);

- il licenziamento, così come intimato al ricorrente, è nullo, in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108 oltre che con le chiare previsioni della contrattazione collettiva di riferimento, poiché espressione di una chiara ritorsione ai danni del ricorrente, il cui padre, in

precedenza dipendente della medesima società, è stato poco tempo prima licenziato per il protrarsi del suo stato di malattia legato ad un grave infortunio occorso durante l'attività lavorativa;

- **la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha apportato notevoli modifiche all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori)** che, sotto la nuova rubrica «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo», prevede che il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché **discriminatorio ai sensi dell'art. 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108**, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'art. 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'art. 54, primo, sesto, settimo e nono comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 cod. civ., ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro;

*[oppure, per il licenziamenti dei lavoratori assunti dopo il 7*